



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

03818/09

ESENTE REGISTRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	Carbone	Primo Presidente	R.G. n. 7494/2006
Dott. Paolo	Vittoria	Pres. Sez.	Cron. 3818
Dott. Enrico	Papa	Pres. Sez.	Rep.
Dott. Mario	Morelli	Consigliere	Ud. 13 gennaio 2009
Dott. Massimo	Oddo	Consigliere rel	
Dott. Mario	Finocchiaro	Consigliere	OGGETTO TRIBUTI INAMMISSIBILITA'
Dott. Lucio	Mazziotti di Celso	Consigliere	
Dott. Giuseppe	Salmè	Consigliere	
Dott. Aniello	Nappi	Consigliere	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto il 28 febbraio 2006 da

Amministrazione dell'Economia e delle Finanze - in persona del Ministro *pro tempore* - ed Agenzia delle Entrate - in persona del Direttore centrale *pro tempore* - rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliate in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

ricorrenti

contro

Nissena Carni s.n.c. di Giuseppe Citati e C. - rappresentata e difesa

2009
2

DN



in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avv. Rosario Pellegrino, presso il quale è elettivamente domiciliata in Enna, alla via S. Agata, n. 90

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo – sezione staccata di Caltanissetta – n. 51 del 10 gennaio 2005 – non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2009 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;

uditi per le ricorrenti l'avv. dello Stato dott. Lorenzo D'Ascia e per la controricorrente l'avv. Rosario Pellegrino;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Enna con sentenza del 5 maggio 1999, in accoglimento dell'impugnazione proposta il 21 ottobre 1997 dalla Nissena Carni s.n.c. di Citati Giuseppe & C., annullò l'avviso di rettifica n. 806423/97, con il quale il locale Ufficio IVA aveva recuperato a tassazione la detrazione nell'anno 1992 di imposta relativa a fatture per operazioni inesistenti e richiesto alla società il pagamento di L. 241.110.000.

La decisione, appellata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Enna – venne confermata il 21 ottobre 2004 dalla Commissione tributaria regionale di Palermo – sezione staccata di Caltanissetta –, che rigettò l'impugnazione, osservando che le fatture utilizzate dalla società cor-



rispondevano ad acquisti di merce effettivamente effettuati e regolarmente pagati a prezzo di mercato e che non era imputabile alla società la frode fiscale realizzata da altri con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate sono ricorse con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimata Nissena Carni ha resistito con controricorso, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso perché proposto dopo il decorso dell'anno dal deposito della decisione.

Le ricorrenti con nota notificata alla controparte, ai sensi dell'art. 372, c.p.c., hanno depositato un certificato dell'Ufficio unico notifiche presso il Tribunale di Enna attestante la consegna del ricorso per la notifica in data 20 febbraio 2007 (*rectius*: 2006) e una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulta l'attività compiuta ai fini della notifica, contestando l'intempestività dell'impugnazione, e con memorie del 24 maggio 2007 e dell'11 gennaio 2008 la contro-ricorrente ha ribadito l'eccezione, sottolineando che la notifica effettuata il 20 febbraio 2006 aveva avuto esito negativo per il trasferimento del domicilio del suo procuratore e che la stessa era priva di efficacia sospensiva o interruttiva del termine stabilito per l'impugnazione.

Il ricorso, assegnato alla sezione tributaria di questa Corte è stato trasmesso con ordinanza interlocutoria del 10 marzo 2008 al Primo Presidente e rimesso alle sezioni unite per la particolare rilevanza della questione e per prevenire l'eventuale contrasto tra le sezioni semplici



sulla questione, che può essere così sintetizzata, “se, in difetto di idonea ed inequivoca comunicazione del trasferimento del procuratore costituito, e/o domiciliatario della parte, dallo studio da lui dichiarato nel giudizio, la notificazione con esito negativo dell’atto di impugnazione di una sentenza presso detto studio soddisfi (o non) gli oneri imposti al notificante dall’art. 330, c.p.c., e, in caso affermativo, consenta, e con quali modalità, alla parte cui detto esito non è imputabile il perfezionamento della notifica dopo la scadenza dei termini stabiliti per l’impugnazione”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ordinanza interlocutoria dubita della compatibilità con il diritto di difesa garantito dalla costituzione e con il principio generale, acquisito in materia di notificazione a seguito degli interventi della Corte costituzionale, di un necessario coordinamento delle garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato un ritardo estraneo ai suoi poteri di impulso e di controllo, dell’orientamento di questa Corte, enunciato come univoco e consolidato, secondo il quale l’esito negativo della notifica dell’impugnazione per il mutamento del domicilio del procuratore presso il quale è stata richiesta, non produce alcun effetto ed è a carico del notificante il rischio che le nuove modalità da adottare per la notifica non consentano il rispetto dei termini perentori stabiliti per l’impugnazione dagli artt. 315 e 327, c.p.c.

In primo luogo, ne assume postulati che:

- sul procuratore, iscritto nell’albo professionale della circoscrizione



ne alla quale appartiene il giudice adito, diversamente da quanto previsto per quello iscritto ad albo diverso, non gravi alcun obbligo di indicare nel giudizio il suo domicilio, e di comunicarne in esso l'eventuale mutamento nell'ambito della circoscrizione, neppure se presso di esso la parte abbia eletto il proprio domicilio nella procura *ad litem* (cfr. da ultimo: cass. civ., sent. 20 settembre 2007, n. 19477; cass. civ., sent. 1 luglio 2005, n. 10433; cass. civ., sent. 13 marzo 1998);

– la notifica dell'impugnazione di una sentenza (od altro provvedimento) presso procuratore, o nel domicilio presso di lui eletto dalla parte, vada effettuata nel domicilio effettivo del procuratore, quale risultante dall'albo professionale od altrimenti dagli atti processuali (cfr. da ultimo: cass. civ., sent. 20 settembre 2007, n. 19477; cass. civ., sent. 1 luglio 2005, n. 10433; cass. civ., sent. 13 marzo 1998), e costituisca onere del notificante il suo accertamento (cfr. da ultimo: cass. civ., sent. 1 dicembre 2003, n. 18350; cass. civ., sent. 17 dicembre 2003, n. 1933);

– l'esito negativo della notifica dell'impugnazione per il mutamento del domicilio del procuratore non produca alcun effetto e non sia suscettibile di sanatoria dopo il decorso dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327, c.p.c. (cfr. da ultimo: cass. civ., sent. 20 settembre 2007, n. 19477; cass. civ., sent. 15 febbraio 2006, n. 3308; cass. civ., sent. 15 settembre 2003, n. 13424).

In secondo luogo, oppone che:

– la dichiarazione del domicilio del procuratore e la comunicazione



del suo mutamento, anche quando egli esercita l'ufficio nella circoscrizione alla quale è assegnato, sono richieste dall'art. 88, c.p.c. (dovere di lealtà e probità) e presupposte dall'art. 170, c.p.c. (notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento) ed il difetto di comunicazione del gregario mutamento del domicilio presso di lui eletto dalla parte è disciplinato dal l'art. 141, 4° co., c.p.c., dovendo essere inteso per domicilio eletto un luogo preciso e non la città di residenza del domiciliatario (cfr.: cass. civ., sez. un., ord. 14 giugno 1999, n. 92);

- l'onere di ricerca del domicilio effettivo del procuratore viola il diritto di difesa, impedendo l'utilizzo per l'intero dei termini stabiliti per l'impugnazione, e la facoltà di rinnovare la notifica dell'impugnazione dopo il loro decorso è stata già riconosciuta nei casi di non imputabilità al notificante dell'esito negativo della notifica (cfr.: cass. civ., s.u., sent. 4 maggio 2006, n. 10216; cass. civ., sent. 21 novembre 2006, n. 2470; cass. civ., sent. 12 marzo 2008, n. 6547);

- la tempestività dell'impugnazione non può essere condizionata dall'inosservanza da parte dell'ufficiale giudiziario o postale degli obblighi loro imposti dall'art. 139, c.p.c., e dalla loro scelta di interrompere l'attività notificatoria, anziché accertare il nuovo domicilio del procuratore;

- la notificazione non andata a buon fine per il mutamento del domicilio del destinatario non rientra nelle categorie dell'inesistenza o della nullità insanabile, perché non esula completamente dallo schema formale del procedimento notificatorio previsto dal legislatore.



Giova premettere che la questione rimessa alle sezioni unite ha una duplice articolazione, investendo, da un lato, il problema della maturazione dei termini stabiliti per le impugnazioni per il solo fatto oggettivo del decorrere del tempo, in quanto la natura perentoria ne esclude la proroga, sia anteriormente che posteriormente alla scadenza, e la funzione decadenziale non ne consente la sospensione e/o l'interruzione neppure per fatti riconducibili al caso fortuito od a forza maggiore, e, dall'altro, quello dell'individuazione del momento nel quale deve essere verificata l'osservanza di detti termini in ragione del principio acquisito all'ordinamento della scissione degli effetti del procedimento di notificazione degli atti processuali.

Quanto alla maturazione dei termini, esattamente l'ordinanza interlocutoria ha evidenziato un tradizionale orientamento giurisprudenziale caratterizzato, salvo rare eccezioni, da un particolare rigore nel negare che, in difetto di un'espressa previsione normativa, le finalità di celerità del processo e di certezza delle situazioni giuridiche perseguite dal legislatore con la fissazione di termini perentori per l'impugnazione consentano di attribuire rilievo a situazioni oggettive o soggettive verificatesi *medio tempore* che ne abbiano comportato l'inutile decorso (cfr. ad es. anche per la negligenza dell'ufficiale giudiziario nella notifica dell'atto di impugnazione: cass. civ., sent. 14 marzo 1963, n 643)

Quanto al procuratore residente in particolare, questa Corte ha affermato che, ancorché al ritardo abbia contribuito la sua mancata collaborazione per non avere egli segnalato il mutamento di domicilio, i

022



termini di impugnazione, ove anche brevi, non restano sospesi o interrotti per la necessità di reperire il suo nuovo recapito, benché abbia talora sussidiariamente aggiunto che il mutamento del domicilio non costituisce un evento imprevedibile e che l'individuazione di esso è onere del notificante (cfr.: cass. civ., sent. 15 marzo 1993, n. 30435 (cfr.: cass., sent. 21 dicembre 2001, n. 16175; cass. civ., sent. 15 maggio 1996, n. 4505; cass. civ., sent. 15 marzo 1993, n. 30435).

Laddove era controverso il luogo nel quale doveva essere notificata l'impugnazione presso il procuratore, ha precisato, inoltre, che questo è rappresentato dal domicilio effettivo dello stesso, quale risulta dall'albo professionale o altrimenti dagli atti processuali, non avendo egli alcun obbligo di dichiarare nel giudizio un domicilio, e che, in caso di irreperibilità del procuratore, l'impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, u.c., c.p.c., (cfr.: cass. civ., sent. 1 luglio 2005, n. 14033; cass. civ., sent. 29 maggio 1997, n. 4746; cass. civ. sent. 26 giugno 1992, n. 7990).

In ordine al dipendente mutamento del domicilio eletto dalla parte presso il procuratore nella procura *ad litem* ha, poi, sempre ribadito la non autonomia dell'elezione e l'inapplicabilità del disposto dell'art. 141, u.c., c.p.c., perché con essa la parte si limita a richiamare il luogo nel quale il procuratore esercita la sua professione (cfr.: cass. civ., sent. 1 luglio 2005, n. 14033; cass. civ., sent. 6 marzo 2003, n. 3297) e quanto, infine, agli effetti dell'esito negativo dell'attività dell'ufficiale giudiziario o postale, ha costantemente ritenuto che una notifica non andata a buon fine è inesistente e che l'inammissibilità

025



dell'impugnazione che ne deriva non è sanabile altrimenti che con la tempestiva rinotifica dell'atto (cfr.: cass. civ., sent. 20 settembre 2007, n. 19477; cass. civ., sent. 15 settembre 2003, n. 13524).

Relativamente al momento di verifica del rispetto dei termini di impugnazione, la giurisprudenza di legittimità, invece, si è gradatamente adeguata agli interventi della Corte costituzionale (cfr. in particolare: sent. n. 477/ 2002, sent. n. 28/2004 ed ord. n. 97/2004), che hanno reso "presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti." (cfr.: Corte cost. ord. n. 28/2004)

L'applicazione del principio non è valsa, tuttavia, a modificare il tradizionale indirizzo, secondo il quale l'esito negativo della notifica dell'impugnazione in luogo diverso dal domicilio effettivo del procuratore esercente l'attività nella circoscrizione, non può essere supera-



to da una tardiva rinotifica, ma ha soltanto portato ad una rivalutazione degli argomenti sussidiari dell'imputabilità al notificante della notifica dell'atto ad un domicilio del procuratore diverso da quello effettivo (cfr.: cass. civ., 21 giugno 2007, n. 14487; cass. civ., sent. 1 luglio 2005, n. 14033).

Argomento al quale recenti pronunce hanno conferito autonomia ed utilizzato per negare l'inammissibilità dell'impugnazione in specifici casi nei quali l'omessa notifica presso il domicilio effettivo del procuratore era riconducibile a caso fortuito o forza maggiore e la parte, pur se successivamente alla scadenza dei termini, aveva "diligentemente" riattivato o chiesto di riattivare il procedimento notificatorio (cfr. per il mancato aggiornamento dell'albo professionale: cass. civ., sent. 12 marzo 2008, n. 6547; per la morte del procuratore indicato nella sentenza: cass. civ., sent. 21 novembre 2006, n. 24702; per l'erronea informazione del trasferimento del domicilio fornita da un terzo all'ufficiale giudiziario: cass. civ., sez. un., sent. 4 maggio 2006, n. 10216).

Un attuale significativo contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici sulla specifica questione rimessa con l'ordinanza interlocutoria è limitato, dunque, ai riflessi della scissione degli effetti degli atti del procedimento notificatorio sul decorso dei termini perentori di impugnazione nel caso di sua interruzione per il mutamento del domicilio del procuratore, mentre attengono ad un contrasto soltanto potenziale gli ulteriori rilievi attinenti alla (in)sussistenza di un obbligo del procuratore di comunicare il mutamento del proprio domi-

DM



cilio e di un onere del notificante di accertamento preventivo del domicilio effettivo e della (non) completabilità o sanabilità tardiva della notifica dell'impugnazione non andata a buon fine per il mutamento di esso.

L'esame del contrasto e dei rilievi, evidenziati entrambi con riferimento al principio che la notificazione di un atto deve considerarsi perfezionata per il notificante nel momento della richiesta all'ufficiale giudiziario e per il destinatario in quello della ricezione della copia di esso, impone di verificare se, nel caso di notifica dell'impugnazione presso il procuratore, l'indicazione nella relativa richiesta del domicilio effettivo del notificando attenga al momento perfezionativo del procedimento per il notificante ovvero incida su quello del suo perfezionativo per il destinatario.

Nel primo caso, infatti, l'assunto della rilevanza del caso fortuito o della forza maggiore sul mancato completamento della notifica verrebbe ad incidere sul rispetto dei termini dell'impugnazione ed a scalfirne la natura perentoria e la funzione decadenziale espressamente enunciate negli artt. 326 e 327, c.p.c., mentre, nel secondo, non interferirebbe sulla tempestività dell'impugnazione e soltanto la carenza di una espressa previsione normativa osterebbe ad una costituzione del contraddittorio che, sebbene tardiva, valesse a salvaguardare il diritto di azione dell'impugnante incolpevole.

Orbene, la previsione dell'art. 330, 1° co., c.p.c., della sussidiaria proposizione dell'impugnazione mediante notificazione "presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio e-

021



letto per il giudizio”, identificando nel procuratore il destinatario della notifica, salvo espressa e diversa dichiarazione di residenza od elezione di domicilio (cfr.: cass. civ., sent. 28 novembre 1998, n. 12102), e contenendo un riferimento unicamente personale, fa implicito richiamo per la notificazione dell’atto alle modalità previste dagli artt. 138 e 139, c.p.c., in forza delle quali la notifica deve essere effettuata mediante consegna di una sua copia a mani proprie del destinatario ovvero, tra gli altri, nel luogo nel quale il professionista risiede per ragioni del suo ufficio, a norma degli artt. 10 e 17, 1° co., n. 7, r.d.l. n. 1578/1933.

Poiché l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario di essa, nel caso di richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l’indicazione del “domicilio professionale” (cfr.: art. 17, r.d.l. n. 1578/1933) – o della “sede dell’ufficio” (cfr.: art. 68, r.d. n. 37/1934) del procuratore e l’accertamento di esso, in quanto essenziale alla validità ed all’astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede.

DN



Né un tale onere può ritenersi escluso od attenuato da un dovere del procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, e/o della parte di comunicare quelli del domicilio presso di lui eletto, sulla cui insussistenza la giurisprudenza di legittimità è pressoché costante.

Le norme professionali prevedono, infatti, l'obbligo del procuratore di eleggere un domicilio, e comunicarne i mutamenti, soltanto nel caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione (cfr.: art. 82, r.d. n. 37/1934) e la *ratio* della disposizione, costituita dall'adeguatezza delle annotazioni nell'albo professionale a soddisfare in ambito locale le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore, esclude che, ove il procuratore abbia dichiarato all'atto della costituzione un proprio domicilio, la mancata comunicazione del mutamento di esso possa contrastare con i doveri di lealtà e probità imposti alle parti ed ai loro difensori, tenuti comunque, considerata la non imprevedibilità del mutamento in relazione alla durata dei processi e delle loro fasi, a fare riferimento al domicilio effettivo risultante dall'albo professionale, o costituisca un impedimento alle comunicazioni e notificazioni alle quali sono tenuti la cancelleria e le parti nel corso del giudizio.

Eguale, essendo funzione dell'elezione di domicilio presso il difensore quella di rafforzare la difesa tecnica della parte, consentendo di non derogare alle previsioni dell'art. 170, c.p.c., relativamente di atti che debbono esserle notificati personalmente, va riconfermata la regola che, essendo determinante in tale elezione il luogo nel quale il

021



difensore esercita la professione e non quello nel quale questa era esercitata all'atto del conferimento della procura, la pubblicità dei mutamenti di esso è soddisfatta da quella legale del mutamento del domicilio del procuratore.

All'onere di verificare anteriormente alla notifica dell'impugnazione presso l'albo professionale il domicilio del procuratore presso il quale notificare l'impugnazione corrisponde l'assunzione da parte del notificante del rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo e sono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati rispetto ad essi per l'impossibilità che ne deriverebbe al notificante di fruire per l'intero dei termini di impugnazione, sia perché l'effettività della tutela del diritto di agire e di difendersi nel processo è assicurata nelle forme e nei limiti ragionevolmente previsti dall'ordinamento processuale e sia in quanto l'accertamento del domicilio effettivo del procuratore risultante dall'albo professionale nessun significativo pregiudizio temporale può comportare alla parte, considerata che l'agevole consultazione degli albi e, in particolare, la loro attuale informatizzazione ed accessibilità telematica.

La possibilità, inoltre, che la notifica dell'impugnazione, nonostante l'erronea indicazione del domicilio del procuratore, possa completarsi per la diligenza dell'ufficiale giudiziario o postale nel ricercare il destinatario, non vale ad escludere il collegamento causale tra l'eventuale esito negativo di essa e l'inadempimento del notificante all'onere preventivo di verifica del domicilio del notificando.



Presuppongono, invece, il perfezionamento della notifica per il notificante, e la conseguente ammissibilità originaria dell'impugnazione, ed attendono al perfezionamento per il destinatario, le ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, come, ad esempio, per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all'ordine professionale o per il ritardo della sua annotazione, ovvero per la morte del procuratore ed tutte le altre nelle quali l'ufficiale giudiziario o postale, nonostante la corretta indicazione del domicilio, non abbiano completato la notifica e ne abbiano attestato l'esito negativo per un fatto non imputabile al richiedente.

Come osservato nell'ordinanza interlocutoria, in identiche od analoghe fattispecie, questa Corte, anche a sezioni unite (cfr.: cass. civ., ord. 21 gennaio 2005, n. 1238; cass. civ. sent. 4 maggio 2006, n. 10216), ha già ritenuto "costituzionalmente imposta" dagli interventi della Corte costituzionale e dal principio di ragionevolezza una interpretazione delle disposizioni regolanti i tempi ed i modi di notifica delle impugnazioni che consentisse di superare l'ostacolo che, non per colpa della parte, si sia frapposto in concreto all'esercizio del suo diritto di agire per la riforma o la cassazione di una sentenza (od altro provvedimento), mediante il rinvenimento nell'ordinamento di uno strumento processuale che, in quanto predefinito e circoscritto ad un limitato arco temporale, fosse compatibile con i principi della certezza delle situazioni giuridiche e della celerità del processo.

Fermo che non può parlarsi di nullità rispetto ad una notifica che, an-



che se correttamente attivata, non si sia perfezionata per l'interruzione del relativo procedimento, non possono che essere condivisi l'imposizione ravvisata in dette pronunce e gli argomenti che in ragione di essa hanno comportato nelle specifiche fattispecie esaminate l'affermazione, in ossequio ai principi di eguaglianza di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24, cost., della riattivabilità del procedimento di notificazione dell'impugnazione, nonostante il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali, e della perfezionabilità tardiva della notifica nei confronti del destinatario

Strumento della riattivazione, essendo questa subordinata alla valutazione del perfezionamento dell'impugnazione per il notificante, è quello dell'istanza al giudice *ad quem* di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notifica, sostanzialmente comune nell'ordinamento processuale a tutti i casi in cui il giudizio non può essere proseguito senza la costituzione o ricostituzione del contraddittorio tra le parti (artt. 102, 299 e ss., 291, 331, c.p.c.), al quale si richiamerebbe, comunque, una interpretazione dell'art. 184-bis, c.p.c., che comportasse l'estensione delle sue previsioni ai termini stabiliti per le impugnazioni, siano esse di merito o di legittimità.

Relativamente ai tempi ed ai modi, il rispetto della dinamica del processo impone che l'istanza venga depositata unitamente all'atto contenente l'attestazione della mancata notifica nel termine stabilito per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio e che, ove la tardiva notifica dell'atto di impugnazione possa comportarne la nullità per il mancato rispetto dei termini di



comparizione, l'istanza contenga la richiesta al giudice di fissare, a norma dell'art. 164, c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione dell'impugnazione.

Va conclusivamente affermato il principio che l'impugnazione presso il procuratore costituito, e/o domiciliatario della parte, per soddisfare gli oneri imposti dall'art. 330, c.p.c., va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro dell'albo professionale, e, nel caso di esito negativo della notifica richiesta in detti luoghi non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice *ad quem* di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, depositata contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio; ove, poi, la tardiva notifica dell'atto di impugnazione possa comportarne la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, l'istanza deve contenere la richiesta al giudice di fissare, a norma dell'art. 164, c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione dell'impugnazione.

Alla luce di tale principio deve, quindi, essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata il 10 gennaio 2005 notificato dall'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate dal Ministero il 28 febbraio 2006, essendo stato proposto dopo il decorso del termine annuale



stabilito dall'art. 327, c.p.c., scadente il 25 febbraio 2005, e non avendo le ricorrenti documentato che l'esito negativo della notifica anteriormente richiesta per il mutamento del domicilio del procuratore della controparte era ascrivibile alla non accertabilità del mutamento dalle annotazioni contenute nell'albo professionale.

Il contrasto denunciato giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 13 gennaio 2009.

Il consigliere est.

dott. Massimo Oddo

Il primo presidente

dott. Vincenzo Carbone

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
oggi, 18 FEB. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

